

Rubrica SAD	
CIG	

Parte B1)

CONTRATTO DI FORNITURA AUTOBUS

Con la presente scrittura privata

T R A

la **SAD – Trasporto Locale Spa**, con sede in Bolzano Corso Italia 13/N in persona del dott.----- nella sua qualità di ----- - in appresso denominata per brevità "**SAD**"

E

la ----- con sede in ----- via -----, in persona dei sig. ----- , nella qualità' di ----- - in appresso denominata "**Società** "

si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

OGGETTO

La **Società** si obbliga, nei confronti della **SAD**, tenuto conto dell'offerta presentata a seguito della procedura aperta attivata con la pubblicazione del bando avvenuta il _____, che per patto espresso non viene allegata ma qui deve intendersi trascritta (nel proseguo verrà indicata "**offerta**"), a fornire numero _____ (_____) **autobus** _____ **classe** _____, aventi le caratteristiche tecniche definite nel documento allegato al *capitolato degli oneri* che, per patto espresso, non viene allegato ma che qui si intende integralmente trascritto.

È fatto assoluto divieto alla **Società** di apportare modifiche anche irrilevanti alle caratteristiche tecniche e di carrozzeria, salvo autorizzazione della **SAD**.

La **Società** dichiara, infine, che quanto oggetto di fornitura sarà conforme alla vigente normativa italiana ed europea del settore, manlevando in tal senso la **SAD**. La **Società** si impegna, comunque, ad adeguare gli autobus oggetto di fornitura alla normativa vigente al momento

dell'immatricolazione.

ARTICOLO 2 ORGANIZZAZIONE

La **Società** dichiara espressamente di essere in grado di realizzare la fornitura oggetto del presente atto.

Per effetto di quanto sopra l'esecuzione della fornitura non potrà essere ritardata o condizionata da circostanze e/o eccezioni non previste al momento della stipula del presente atto e/o comunque al momento della presentazione dell'offerta.

La **Società** dichiara che i materiali ed i prodotti che utilizzerà saranno conformi alle norme vigenti e di prima qualità nonché originali.

ARTICOLO 3 COMPENSO

Alla **Società** è riconosciuto il compenso fisso ed immodificabile di **Euro** _____ (_____) che verrà corrisposto secondo le modalità indicate nel successivo articolo 7. Il compenso per la fornitura è da considerarsi per patto espresso convenzionalmente aleatorio e "*chiavi in mano*" e comprensivo di tutti gli oneri, spese, mano d'opera e quant'altro dovesse essere necessario per effettuare la fornitura nonché per ottemperare a quanto previsto nel precedente articolo 2 e nei successivi articoli, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 11.

Per quanto riguarda l'**opzione** per l'acquisto, e cioè l'estensione della fornitura ad ulteriori unità entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, trova applicazione quanto previsto dal bando e dal capitolato d'oneri della procedura aperta.

ARTICOLO 4 CONSEGNA - COLLAUDO

Gli autobus oggetto di fornitura dovranno essere consegnati, previa immatricolazione a carico della Società, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto.

Detta consegna dovrà avvenire a cura e spese della **Società** presso il deposito della **SAD** di Bolzano, via Avogadro n. 5.

La fornitura è condizionata dall'esito positivo del collaudo, che sarà effettuato da tecnici **SAD** o a mezzo di terzi all'uopo delegati; il collaudo consisterà nel verificare la rispondenza dell'autobus alle specifiche riportate nelle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato Parte C del *capitolato degli oneri* di cui alla procedura di gara, nonché la sua funzionalità anche su strada, mediante corsa di prova effettuata con targa prova di proprietà della **SAD**. Si precisa

che il collaudo riguarderà anche la funzionalità dei sistemi di bordo e di tutte le apparecchiature richieste nei capitolati C, G e H quali ad esempio indicatori di percorso, sistema di informazione alla clientela, monitor, PC, sistema di annuncio vocale, sistema Wifi, box servizi, obliteratori ecc. L'esito positivo del collaudo non impedisce alla **SAD** di contestare successivamente eventuali difformità dal capitolato, qualora esse non fossero state individuate al momento del collaudo, o di contestare vizi e/o anomalie e comunque di esercitare i diritti di garanzia previsti nel successivo art. 5 e i controlli previsti dal capitolato degli oneri.

ARTICOLO 5

GARANZIE

La **Società** garantisce, per il periodo di tre anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo di cui al precedente art. 4, il buon funzionamento degli autobus oggetto di fornitura e che, pertanto, gli stessi saranno immuni da vizi o da anomalie che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, tenuto conto anche della verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico posto a base dell'offerta presentata dalla Società. Per il lotto 1 la stipula del contratto di manutenzione *Full Service* e gli eventuali rinnovi alle condizioni del capitolato degli oneri comporteranno l'estensione della garanzia di buon funzionamento.

La **Società** garantisce:

- a) per il periodo di 12 anni la mancata formazione di corrosione passante e di cedimenti strutturali (rottura e deformazione) per quanto riguarda il telaio e la carrozzeria;
- b) per il periodo di 12 anni (*6 anni per quanto riguarda gli autobus classe 1 lunghezza 7 m circa*) che il rivestimento esterno, il tetto, la testata anteriore e posteriore, la zona sotto cintura con i vari sportelli, il piano di calpestio interno (escluso il rivestimento) ed il pavimento delle bagagliere siano immuni da vizi;
- c) per un periodo di 6 anni la verniciatura esterna;
- d) per un periodo di 6 anni la verniciatura dei mancorrenti.

La Società, inoltre, si obbliga, per il periodo di garanzia, ad eliminare vizi e/o anomalie intervenendo tempestivamente per effettuare gli interventi correttivi. L'azione di denuncia potrà essere proposta dalla SAD entro il termine massimo di sei mesi dalla scoperta.

In tutte le ipotesi di garanzia previste dal presente articolo, ivi compreso "*il buon funzionamento*", la **SAD** dovrà provare soltanto il cattivo funzionamento e non la causa.

Costituiscono vizi anche eventuali difformità dalle caratteristiche tecniche richieste con la procedura di gara o previste dalla normativa vigente, anche se accertate successivamente al collaudo.

In detta ipotesi l'impresa affidataria si impegna ad affrontare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari per rendere l'autobus conforme alle caratteristiche tecniche e alle normative di legge, restando inteso che nulla sarà dovuto da SAD oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3 a titolo di compenso.

Nell'ipotesi di cattivo funzionamento o vizio, la **Società** dovrà inoltre risarcire il danno per il "*fermo*", il cui ammontare viene determinato forfettariamente in € 130,00 per giorno o frazione, e per singolo autobus, senza obbligo da parte della **SAD** di fornire rendiconto o dimostrazione alcuna ad esclusione del lotto 1 ove è prevista la stipula del contratto Full Service con relativa disciplina delle penali che regola in modo unitario gli effetti del cattivo funzionamento.

Nell'ipotesi in cui il cattivo funzionamento sia da imputare all'uso o alla condotta del personale della **SAD**, le spese di ripristino saranno a carico della **SAD**.

Qualora, anche a seguito di detti interventi correttivi, l'autobus dovesse risultare ancora inidoneo per l'uso cui è destinato, la **SAD** ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

E' altresì convenuto che, qualora la **Società** non dovesse intervenire nei termini sopra pattuiti, la **SAD** potrà far effettuare gli interventi correttivi a cura e spese della **Società** detraendo gli importi direttamente dalla cauzione. In detta ipotesi la **Società** dovrà risarcire, oltre alle spese sostenute, anche il "*fermo*" nella misura sopra determinata.

ARTICOLO 6

CONTROLLI

L'ente aggiudicatario effettuerà in qualsiasi momento verifiche e/o controlli direttamente o a mezzo di terzi all'uopo delegati per verificare il rispetto delle normative di legge di riferimento nonché dei requisiti richiesti nei capitolati tecnici. Nel caso di esito negativo anche di una sola verifica, la SAD si riserva di risolvere il contratto, fatta salva, a insindacabile giudizio della SAD, la possibilità di mettere in atto interventi correttivi, che saranno comunque a carico della **Società**.

La **SAD** si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per verificare il rispetto da parte della **Società**, nei confronti del proprio personale, del CCNL di settore, o per accertare la regolarità contributiva e retributiva così come previsto dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso relativo alla fornitura degli autobus sarà frazionato nel tempo in ragione della durata del leasing previsto in 120 mesi e tenuto conto dell'offerta presentata con frazionamento semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre. Si precisa che la prima rata decorrerà dal giugno

successivo rispetto alla consegna dell'ultimo autobus e all'esito positivo del collaudo.

Il pagamento delle fatture di cui sopra avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato con apposita dichiarazione che verrà rilasciata dalla **Società**; l'adempimento di tale modalità di pagamento ha valore di quietanza e solleva la **SAD** da ogni responsabilità.

La **Società** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 (l.136/2010) e successive modifiche. La **Società** si impegna a dare immediata comunicazione alla **SAD** ed alla prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia di Bolzano – della notizia d'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti della l.136/2010 la **Società**, inoltre, si impegna a comunicare il numero C.I.G. _____ in occasione della fatturazione e sin d'ora dichiara che i pagamenti della **SAD** relativi al presente contratto dovranno essere bonificati secondo le indicazioni sopra riportate.

Si precisa che per data di ricevimento della fattura si intende quella apposta dal protocollo di arrivo della **SAD**. Ciascuna delle fatture dovrà essere intestata ed inviata in originale al seguente indirizzo: Corso Italia 13/N, Bolzano.

Resta inteso che le fatture verranno pagate solo ed esclusivamente al rilascio positivo del DURC e in difetto di certificazione positiva gli importi verranno accantonati e, ove richiesti, messi a disposizione degli istituti previdenziali.

ARTICOLO 8

SCIOPERI

La **Società** si impegna a tenere un comportamento corretto con i lavoratori e con le OO.SS. onde evitare scioperi; in difetto, le astensioni dal lavoro dei lavoratori non esimono la **Società** dall'effettuare le prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 9

SUBAPPALTO – CESSIONE

É fatto assoluto divieto alla **Società**, salvo autorizzazione espressa della **SAD**, qualora richiesto con l'offerta, di affidare in sub-appalto, in tutto od in parte, le prestazioni previste a suo carico nel presente contratto.

Analogo divieto sussiste per la Società l'ipotesi di cessione, anche parziale, del contratto.

Resta salva la possibilità della SAD di cedere il contratto di fornitura (ivi compresa l'opzione prevista nel capitolato degli oneri) ed il relativo finanziamento Leasing a: Provincia Autonoma di Bolzano o a Società partecipata dalla stessa o ad eventuale gestore subentrante alla SAD o da parte della Società (patto di riacquisto) senza oneri a carico della SAD e del subentrante a qualsiasi titolo o ragione (penali, rimborsi spese ecc.).

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la **Società** ha consegnato la cauzione come previsto dal *capitolato degli oneri* della procedura di gara, e precisamente: una garanzia bancaria n. _____ della _____ di € _____ ; la cauzione viene consegnata a garanzia degli obblighi contrattuali ed in particolare di quelle del *Buon Funzionamento* di cui all'art. 5. La **SAD** potrà incamerare il deposito cauzionale in caso di risoluzione ai sensi del successivo articolo 13, nonché per il recupero delle somme dovute a titolo di penalità o rimborso per interventi effettuati in sostituzione della **Società**.

Sussiste l'obbligo della **Società** di integrare la cauzione nell'ipotesi di incameramento parziale.

ARTICOLO 11

ULTERIORI OBBLIGHI

La **Società** si obbliga :

- a garantire per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla consegna, la disponibilità di pezzi di ricambio originali o quantomeno compatibili;
- a fornire l'ulteriore documentazione sulle caratteristiche tecniche eventualmente richiesta da SAD.

ARTICOLO 12

PENALITA`

Tutti i veicoli oggetto dei singoli lotti di fornitura dovranno essere consegnati entro il termine essenziale ed inderogabile di 150 giorni di calendario dalla stipula del contratto. E' consentita la consegna frazionata, intendendosi il termine di 150 giorni quale data ultima per la consegna dell'ultimo autobus per singolo lotto. Il superamento di detto termine determinerà la facoltà di risoluzione del contratto, da parte di SAD, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 del Codice degli Appalti con riferimento agli autobus della fornitura non consegnati. L'eventuale risoluzione o eventuale decisione di non procedere alla risoluzione, determinerà comunque il pagamento di una penale pari a 500 Euro al giorno o frazione di giorno e per ciascun autobus non consegnato oltre il termine di 150 giorni dalla data di stipula del presente atto.

Conseguentemente la penale sarà dovuta per il periodo decorrente dal giorno successivo al termine di consegna previsto e fino alla comunicazione di risoluzione, mentre per la consegna ritardata dal giorno successivo al termine di consegna previsto e fino al giorno di consegna dell'ultimo autobus.

L'applicazione delle suindicate penalità avverrà automaticamente sulla base del mero riscontro delle inadempienze contrattuali effettuato dalla **SAD**, la quale potrà detrarre i relativi importi dai

pagamenti dovuti alla Società, ovvero procedere all'incameramento del deposito cauzionale. Resta salvo il diritto della **SAD** di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda la fornitura del lotto 2 è prevista una penale pari a Euro 500,00 per giorno e per autobus nell'ipotesi di malfunzionamento dell'impianto sospensioni posteriori, tale da distogliere il veicolo dal servizio.

ARTICOLO 13

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 12, costituiscono ipotesi di risoluzione totale o parziale del presente contratto :

- 1) il rifiuto a consegnare tutti gli autobus;
- 2) qualora, anche a seguito degli interventi effettuati per l'obbligo del buon funzionamento, l'autobus dovesse risultare inidoneo;
- 3) l'esito negativo del collaudo;
- 4) qualora gli autobus, anche uno solo, a causa di un vizio, non rispettino le qualità richieste, ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinato, o compromettano la sicurezza della circolazione;
- 5) il subappalto senza autorizzazione espressa della SAD, o la cessione del contratto da parte della Società;
- 6) il mancato rispetto, nella realizzazione della fornitura, della vigente normativa italiana ed europea;
- 7) il fallimento o la cessazione dell'attività della **Società**;
- 8) la messa in atto di artifici o raggiri volti ad ottenere il compenso o false dichiarazioni in merito all'effettuazione delle prestazioni;
- 9) la mancata integrazione della cauzione nell'ipotesi di incameramento della stessa durante la vigenza contrattuale per mantenere l'ammontare corrispondente al 5%

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, oltre a quelle previste dal Codice degli Appalti, è facoltà della **SAD** dichiarare il contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c., senza la necessità di procedere a diffida o comunicazione alcuna; la **SAD** avrà diritto all'incameramento della cauzione fissata nel precedente articolo 10, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, con l'obbligo della **Società** di restituire alla **SAD** quanto eventualmente corrisposto per la fornitura nelle ipotesi sub 2), sub 4) e sub 9).

ARTICOLO 14

MANLEVA

La **Società** è responsabile di eventuali danni causati dal proprio personale, o da altri soggetti

utilizzati, a persone od a cose di proprietà della **SAD** o di terzi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente atto.

La **Società** sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti della **SAD**, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che gli autobus forniti o il loro uso violino in Italia o all'estero brevetti per invenzioni, modelli industriali, diritti d'autore. In tal caso, la **Società** pagherà le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna. Resta in ogni caso l'obbligo della **Società** di far ottenere, a propria cura e spese, alla **SAD** il diritto di utilizzazione.

La **Società** si impegna a mantenere il segreto su dati o documenti o notizie di cui verrà a conoscenza per l'esecuzione del presente atto.

ARTICOLO 15

DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali, con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Bolzano.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE - SOLVE ET REPETE

Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bolzano.

La **Società** potrà proporre eventuali azioni giudiziarie solo ed esclusivamente dopo aver consegnato tutti gli autobus oggetto della fornitura.

ARTICOLO 17

RINVIO

Per tutto ciò che non sia stato dalle parti contraenti espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile, dalle altre normative vigenti in materia e dalla normativa sugli appalti pubblici.

ARTICOLO 18

ONERI FISCALI

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa.

La **Società** dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente contratto vengono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che, quindi, risultano soggette ad IVA.

ARTICOLO 19
SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stampa e la riproduzione del presente atto, le imposte di bollo e di registro, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al contratto stesso sono a totale carico della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bolzano lì

Per la SAD

Per la Società

La **Società**, nel confermare l'accettazione di tutte le clausole indicate, dichiara espressamente che le clausole contenute in questo contratto hanno formato oggetto della procedura attivata con il bando pubblicato il _____ e dichiara, ex art. 1341 c.c., di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli :

- I art. 1 Oggetto: con riferimento al divieto di apportare modifiche;
- I art. 2 Organizzazione: con riferimento all'obbligo di non ritardare la fornitura ;
- I art. 3 Compenso: con riferimento al patto espresso del convenzionamento aleatorio chiavi in mano e all'opzione;
- I art. 4 Consegna – Collaudo: con riferimento al condizionamento all'esito positivo del collaudo e alla possibilità di contestare successivamente eventuali difformità;
- I art. 5 Garanzia: con riferimento al buon funzionamento e alle garanzie previste e alla penale per il fermo;
- I art. 6 Controlli: con riferimento alla possibilità di effettuare controlli in ogni momento;
- I art.9 Subappalto - Cessione: con riferimento alla possibilità della SAD di cedere il contratto

ai soggetti previsti;

- I art.13 Clausola Risolutiva Espressa: con riferimento alle singole ipotesi di risoluzione e all'obbligo di restituire alla SAD quanto corrisposto nell'ipotesi sub 2, 4, 9;
- I art.14 Manleva: con riferimento alla disciplina nell'ipotesi di violazione di brevetti e all'obbligo di far ottenere il diritto di utilizzazione;
- I art.16 Foro Competente – Solve et Repete: con riferimento al foro e alla previsione di non proporre azione giudiziaria prima della consegna della fornitura.

Letto confermato e sottoscritto.

Bolzano li

Per la Società